

30/07/2009 - Dal 1° luglio notifiche all'istituto

Dal 1° luglio 2009 gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità; civile, cecità; civile, sordomutismo, handicap e disabilità; e le sentenze e ogni altro provvedimento reso in questi giudizi devono essere notificati alle sedi provinciali Inps. Lo stabilisce l'articolo 20, comma 5 del DI 78/2009. Con questa norma viene modificato l'articolo 10, comma 6 del DI 203/2005, sopprimendo la previsione della notifica degli atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità; civile all'Avvocatura dello Stato e la previsione che negli stessi giudizi debba essere considerato litisconsorte necessario il ministero dell'Economia. L'Inps, con il messaggio n. 17048 del 29 luglio detta le modalità applicative. L'articolo 20, comma 5 del DI 78/2009, ha, inoltre, aggiunto al comma 6 dell'articolo 10 del DI 203/2005 il comma 6-bis in base al quale nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del ministero dell'Economia o del medesimo in solido con l'Inps, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'Inps. Questo significa, perciò, che all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale, derivanti da sentenze di condanna relative a ricorsi depositati dal 1° aprile 2007 a carico del ministero dell'Economia in solido con l'Inps, provvede l'Istituto. Per quanto riguarda i ricorsi depositati in data anteriore al 1° aprile 2007 restano ferme le vecchie disposizioni.